



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

3849

-4 LUG. 1989

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Comune di LASTEBASSE (VI)  
Piano Regolatore Generale.  
Approvazione con modifiche  
d'ufficio - art. 45 L.R.  
27.6.1985, n. 61.

Presidente	Carlo	Belcaro
V. Presidente	Umberto	Carraro
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Antonio	Bogoni
	Aldo	Bottin
	<del>Giancarlo</del>	<del>Brunetto</del>
	Giorgio	Carcillo
	Camillo	Cimenti
	Maurizio	Creuso
	Mirko	Marzaro
	Jacopo	Panozzo
	Amalia	Sartori
	<del>Giulio</del>	<del>Veronese</del>
Segretario	Secondo	Favara
Assiste il Segretario generale della programmazione	Rocco	Rescigno

L'Assessore all'Urbanistica, Camillo Cimenti, riferisce:  
 "Il Comune di Lastebasse, dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2929 in data 27.8.1976, ha trasmesso alla Regione con nota 382 del 17.3.1988 il progetto di nuovo Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione consiliare n. 56 in data 18.12.1987.  
 La pubblicazione e il deposito di detta documentazione sono regolarmente avvenuti e sono state presentate n. 11 osservazioni, cui il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 10 in data 15.3.1988.  
 Il P.R.G. è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 39 in data 27.4.1989."

Il referente, dopo adeguata illustrazione, conclude la relazione proponendo alla Giunta Regionale di approvare il Piano in conformità al predetto parere.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore all'Urbanistica, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'articolo n. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;  
 VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la legge regionale 27.6.1985, n. 61, e le loro modifiche ed integrazioni;

## D E L I B E R A

A) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/85, il Piano Regolatore Generale del Comune di Lastebasse, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composto da:

- Tav. 13.1.1 - Intero Territorio Comunale in scala 1:5000,
- Tav. 13.3.1-1 - Zone significative: Capoluogo, Busatti, Giacconi in scala 1:2000,
- Tav. 13.3.1-2 - Zone significative: Ponteposta, Tamburinari, Montepiano in scala 1:2000,

- Tav. 13.3.1-3 - Zone significative: Altopiano Fiorentini in scala 1:2000,
- Tav. 13.3.2-1 - Zone significative centri storici: Capoluogo, Busatti, in scala 1:1000,
- Tav. 13.3.2-2 - Zone significative Centri Storici: Posta, Colmani, Pikel, Pon in scala 1:1000,
- Norme di Attuazione,
- Tabelle specifiche Z.T.O. A-B-C1-C2-D,
- Definizione delle categorie edilizie e dei modi di intervento Z.T.O. A,
- Regolamento Edilizio;

B) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 17.4.1975, n. 37 art. 2 punto 2-B.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
dr. Secondo Favara

**( FIRMATO )**

IL PRESIDENTE  
prof. Carlo Bernini

---

DIPARTIMENTO FINANZE TRIBUTI E RAGIONERIA

---

Visto e assunto l'impegno di \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_  C del bilancio di previsione per  
 R  
 l'esercizio 19 \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72).

Venezia, \_\_\_\_\_

IL COORDINATORE

---

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, \_\_\_\_\_ **20 LUG. 1989**



IL SEGRETARIO  
o. IL SEGRETARIO  
(Dr. Laura Foscolo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1963, n. 62 con nota n. **9037/7201** in data \_\_\_\_\_

**25 LUG. 1989**

Venezia, \_\_\_\_\_ **7 AGO. 1989**



IL SEGRETARIO

(Dr. Laura Foscolo)

REGIONE DEL VENETO  
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE  
"Sezione Urbanistica"

In data Argomento

27 APR. 1988 - 3/9

IL SEGRETARIO

Bruno Casari

REGIONE DEL VENETO		COMMISSIONE TECNICA REGIONALE	
"Sezione Urbanistica"		N. 3849	
27 APR. 1988		4 LUG. 1988	
IL SEGRETARIO		IL SEGRETARIO	

**omissis**

PARERE

OGGETTO: Comune di LASTEBASSE (VI)  
Piano Regolatore Generale

PREMESSA:

- il Comune di Lastebasse dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2929 del 27.8.1976, ha trasmesso alla Regione con nota n. 382 del 17.3.1983 il progetto del nuovo Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione consiliare n. 56 del 18.12.1987;
- la procedura di deposito e pubblicazione è stata regolarmente effettuata;
- sono state prodotte n. 11 osservazioni, cui il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 10 in data 15.3.1988.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Situato nell'alta Val d'Astico, sulla destra del torrente omonimo, con orientamento nord-sud, Lastebasse è centro montano tra i più periferici della Provincia di Vicenza, ai confini con la Provincia di Trento.

Lastebasse designa anticamente il borgo che si era formato in posizione più elevata di quella attuale, dove fu trasferito durante il periodo di governo della Repubblica Veneta, a seguito dei contrasti con gli Austriaci che detenevano la limitrofa Folgaria.

Il territorio, attraversato dalla S.S. n. 350 è collegato con Vicenza a mezzo della citata strada statale e dalla S.S. n. 46.

Il Comune ha una superficie di 18,79 Km<sup>2</sup> in parte di fondovalle dove si trovano il centro e i nuclei edificati e in parte di montagna (Fiorentini) raggiungibile da Folgaria, o da Tonezza.

ASPETTI DEMOGRAFICI SOCIO ECONOMICI E INSEDIATIVI

La popolazione ai censimenti presenta il seguente andamento:

Anno	1951	1961	1971	1981	1987
Abitanti	636	585	466	319	298

La condizione abitativa nel Comune è la seguente:

	VANI ESISTENTI	ABITANTI
zona A	600	207
zona B	105	30
zona C1	128	40

Il Comune presenta una debolissima struttura economica nei settori secondario e terziario; molto fragile appare il settore primario per la presenza di poche aziende agricole con prevalente ruolo di sussistenza.

Il profilo socio-economico del Comune presenta endemici caratteri di marginalità, rispetto al generale processo di sviluppo in corso a livello regionale e ai processi di sviluppo turistico che hanno contraddistinto i Comuni limitrofi, tant'è che risulta difficile trovare un'idonea collocazione del Comune fra le classi tipologiche di sviluppo socio-economico e urbanistico individuate dal P.T.R.C. per i Comuni del Veneto.

#### GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Il P.R.G. cerca di utilizzare al meglio le cubature esistenti e le aree già in parte edificate nelle zone A.

Le zone di completamento B e C1 sono state attentamente valutate nella loro capacità di ulteriore edificazione. Limitate sono le zone di espansione C2, localizzate a Montepiano, Montecosta. Viene proposta una piccola zona artigianale a fronte della zona artigianale di Pedemonte.

Sono state individuate le aree a standards sia primarie che secondarie sulla base degli abitanti teorici che appaiono sufficientemente dimensionate riguardo all'attuale struttura demografica.

L'obiettivo principale del piano è ad ogni modo quello di prefigurare un'ipotesi di sviluppo turistico situata nell'area dei "Fiorentini". A tale scopo il piano propone un collegamento stradale fra il centro di Lastebasse e la suddetta area situata a quota 1.400 metri, dove si prevede una zona C2 turistico-residenziale per complessivi 50.000 mc; viene proposto inoltre un ampliamento limitato della zona residenziale già esistente (zona C1).

Il piano prevede inoltre un potenziamento degli attuali impianti di risalita e la realizzazione di due nuovi impianti sciistici di maggiore dimensione: il primo con partenza dalla strada dei "Fiorentini" in direzione della strada comunale del "Laghetto" a quota 1.600 metri, il secondo dalla strada comunale del "Laghetto" sino a Baita Lorenzati sita a quota 1.700 metri, nell'ipotesi di un collegamento con gli impianti delle "Fratte" siti in Comune di Arsiero.

#### RAPPORTO CON IL P.T.R.C.

Parte del Comune di Lastebasse è interessata dall'area di massima tutela

vincolata ai sensi della L. 431/85.

Tale area che interessa i Comuni di Lastebasse, Valdastico, Tonezza, Arsiero, Laghi con una superficie di circa 1.000 ha, è caratterizzata "da una notevole copertura boschiva dove dominano larici e abeti, interrotta da numerosi pascoli. La fauna di maggiore interesse è costituita dal gallo cedrone e dal gallo forcello. I numerosi ritrovamenti di manufatti preistorici testimoniano l'antica presenza dell'uomo in questa zona che fin dal Medioevo fu utilizzata come pascolo e riserva di legname".

Il P.T.R.C. prevede per questa zona che "l'ipotesi di razionalizzazione degli impianti di risalita esistenti prevista dal Progetto Montagna vada approfondita con un apposito progetto di fattibilità, la cui compatibilità con le esigenze di tutela ambientale deve essere verificata in sede di Piano di Area".

#### CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

Il P.R.G. appare correttamente impostato: il dimensionamento del piano, ancorchè sovradimensionato in termini quantitativi, appare accettabile, data l'elevata consistenza del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato che presenta un indice medio di affollamento pari a circa 0.3 ab/vano.

Per quanto concerne i nuclei di edilizia storica e i numerosi edifici isolati sparsi nella zona montana (baiti), il piano propone una individuazione che si ritiene accettabile, mentre sono necessarie alcune sostanziali modifiche e chiarimenti normativi.

Una considerazione particolare va fatta per le ipotesi di piano legate allo sviluppo turistico delle zone dei Fiorentini.

A tale proposito si evidenziano le seguenti problematiche:

1) è certamente condivisibile in linea di principio la motivazione di fondo contenuta nel piano per uscire dalla situazione di marginalità con una proposta di rilancio e valorizzazione del territorio comunale, con particolare riferimento alla necessità di un collegamento fra gli abitati situati a valle, lungo la strada statale 350 di Folgaria-Valdastico, e l'area dei "Fiorentini" che appare però debole e non sembra essere stata sufficientemente approfondita, anche in assenza di adeguate analisi, sia da un punto di vista geologico che di impatto ambientale.

2) Si ritiene invece il redigendo Piano di Area lo strumento più idoneo a promuovere un'adeguata valorizzazione e disciplina dell'intera zona, con particolare riguardo al massimo carico turistico ammissibile e alla valutazione di impatto ambientale che potranno avere gli ipotizzati interventi, in uno dei pochi ambienti ancora non contaminato dal turismo di massa.

3) Conseguentemente le decisioni riguardanti le proposte di insediamento turistico, l'ipotesi di collegamento stradale centro di Lastebasse-zona dei "Fiorentini", il potenziamento degli impianti di risalita devono trovare un puntuale approfondimento mediante una complessiva analisi conoscitiva a

Brundo Casari

livello di piano di area, estesa a scala sovracomunale.

4) Gli orientamenti progettuali del piano di area dovranno pertanto rivolgere l'attenzione verso tali problematiche che nel caso di Lastebasse, potranno indirizzarsi soprattutto verso forme di sviluppo compatibili con l'ambiente, legate al turismo e al tempo libero e verso forme di incentivazione del settore primario, soprattutto in relazione alla forestazione e all'agriturismo.

Per il Capoluogo situato alla base della parete rocciosa del Saltacan, dalla quale sono possibili distacchi di massi, si riportano le considerazioni del competente Servizio Zonazione e Sismologia; la fascia boschiva interposata tra la parete e l'abitato dovrebbe costituire una protezione sufficientemente efficace nei confronti della caduta e rotolamento di porzioni rocciose di piccole dimensioni. Si consiglia, tuttavia, di effettuare accurate indagini geotecniche mirate a valutare la stabilità effettiva dell'intera parete rocciosa e predisporre le opere di consolidamento e gli interventi di disgiungimento che si rendessero necessari per evitare il crollo di porzioni rocciose di dimensioni notevoli.

#### OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda le n. 11 osservazioni presentate da parte di privati cittadini, si concorda con quanto controdedotto dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 10 del 15.3.1988.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione con 14 voti favorevoli, un voto contrario (dr. Banovich) dei presenti aventi diritto al voto, e il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune

#### E' DEL PARERE

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Lastebasse (VI) sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio contenute nelle considerazioni del presente parere e quelle di seguito riportate, come composto da:

##### A) TAVOLA 13.1.1 INTERO TERRITORIO COMUNALE - 1:5000

- la strada di collegamento fra l'abitato di Lastebasse e la parte alta del Comune, campita con colore rosso è stralciata, fermo restando quanto esposto nelle considerazioni al punto 1);

- viene inserito con segno continuo verde il perimetro dell'area di massima tutela riguardante il territorio di Lastebasse, su cui valgono le norme di salvaguardia istituite dal P.T.R.C.;

- nella legenda la dizione "individuazione oggetti minuti" va sostituita con "individuazione baiti di montagna".

- la zona C/2-5 è stralciata e passa a zona E1;

##### B) TAVOLA 13.3.1-1 ZONE SIGNIFICATIVE: CAPOLUOGO, BUSATTI, GIACCONI - 1:2000

- l'innesto della strada di collegamento di cui alla tav. 3.1.1 campita in rosso va stralciato.

C) TAVOLA 13.3.1-2 ZONE SIGNIFICATIVE: PONTEPOSTA, TAMBURINARI, MONTEPIANO  
- 1:2000

Località Ponte Posta:

- la zona C1/2 situata tra la S.S. 350 e la strada comunale Val Rua va ridimensionata con lo stralcio dell'area campita in rosso, in quanto si possono innescare movimenti gravitativi con conseguenti problemi di instabilità per la stessa strada comunale, nel caso venisse interessata da scavi per le opere fondazionali;

- nella zona C2/2 di espansione residenziale è inserita la fascia di rispetto indicata nella planimetria con colore azzurro peraltro computabile ai fini della volumetria, in quanto costituisce parte di un versante formato da materiali granulari eterogenei e modellato artificialmente a terrazzi sostenuti con muretti a secco.

L'impegno di tale area può provocare fenomeni di instabilità a scapito dei terreni pianeggianti sovrastanti;

- analogamente al punto precedente nella zona artigianale D1 è inserita la fascia di rispetto, indicata nella planimetria con colore azzurro per una profondità di 20 m.

D) TAVOLA 13.3.1-3 ZONE SIGNIFICATIVE: ALTOPIANO FIORENTINI - 1:2000

- la zona C/2-5 è stralciata e passa a zona E1; vale il perimetro di area di massima tutela inserito nella tavola 13.1.1.

E) TAVOLA 13.3.2-1 ZONE SIGNIFICATIVE CENTRI STORICI: CAPOLUOGO, BUSATTI (categorie edilizie e modi di intervento) - 1:1000

In legenda la dizione "limite comparti" va sostituita con "zona di recupero".

F) TAVOLA 13.3.2-2 ZONE SIGNIFICATIVE CENTRI STORICI: POSTA, COLMANI, PIKEL, PON (categorie edilizie e modi di intervento) - 1:1000

In legenda la dizione "limite comparti" va sostituita con "zona di recupero".

Fra gli interventi ammessi:

in località Pon va stralciata la frase "l'edificio n. 130 può essere sopraelevato fino all'altezza di colmo e di gronda dell'edificio n. 131" in quanto inesistente.

In località Colmani la frase "l'edificio n. 134" va sostituita con la frase "l'edificio n. 161".

G) NORME DI ATTUAZIONE, con le seguenti modifiche:

ART. 1.02 è stralciato il 2° comma da "Dette zone coincidono..." sino a "...maggiore o uguale al 1.10 mc/mq";

Bruna Casari

- ART. 1.03 al primo comma la frase "l'edificazione esistente raggiunga i limiti sottoindicati" va sostituita con "l'edificazione esistente non raggiunge i limiti sotto indicati";
- ART. 1.04 l'intero comma va stralciato e sostituito con "sono le zone destinate ad attività artigianali e commerciali";
- ART. 1.07 al terzo comma la frase "piani di lottizzazione o di piani particolareggiati esecutivi su iniziativa privata o comunale" va sostituita con "piani attuativi di iniziativa privata o comunale";
- ART. 1.08 al secondo comma "sono individuati immobili..." va sostituito con "...potranno essere individuati immobili,...";  
alla fine del secondo comma va aggiunta la frase "ai sensi della L. 457/78";  
il terzo e il quarto comma vanno stralciati;
- ART. 2 va stralciato in toto sino al 2.06 e sostituito interamente con il seguente: "La zona A è definita zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 e della L.R. 61/85.  
Gli interventi edilizi consentiti sono definiti nell'allegato elaborato "definizione delle categorie edilizie e dei modi di intervento Z.T.O. A", che costituiscono parte integrante delle Norme di Attuazione e individuati con numero progressivo e nelle tavole 13.3.2.1 e 13.3.2.2.  
Gli interventi edilizi diretti si realizzano mediante concessione o autorizzazione edilizia secondo le definizioni di cui all'art. 31 della L. 457/78 lett. a), b), c), d) e secondo quanto previsto dall'art. 76 della L.R. 61/85.  
Sono possibili interventi mediante Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L. 457/78 e dell'art. 15 della L.R. 61/85.  
Per le zone libere gli interventi ammessi sono soggetti a piani urbanistici attuativi, con una densità fondiaria non superiore al 50% della densità fondiaria media della zona".
- ART. 3 al 3° comma il punto e) va così modificato:  
"e) Distanza dal ciglio strada: è indicata nelle tabelle specifiche di zona. E' ammessa soltanto la costruzione in allineamento in presente di fronti precostituiti, conseguenziale all'esistente. Lo stesso allineamento è permesso anche nel caso di sopraelevazione o di ampliamento orizzontale".  
Al punto f) "in confine" va sostituito con "in aderenza".  
Al 4° comma il "D.M. 2 aprile 1968" va integrato con il numero "n. 1444"; analogamente all'art. 4 3° comma.
- ART. 4.02 alla fine del 1° comma dopo "ritrovo e spettacolo" va aggiunto "e ristoro".
- ART. 6.01 va stralciato;
- ART. 6.02 i primi tre commi vanno così sostituiti:  
"le zone D sono destinate ad insediamenti di edifici e complessi produttivi appartenenti ai rami di attività economica artigianale e



commerciale di nuova espansione.

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigianali, commerciali, con esclusione di attività graveolenti e di edifici ad uso abitazione di qualunque tipo, eccettuati quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ammessi alla misura massima di 500 mc per unità produttiva.

Per queste zone valgono le seguenti norme:

- a) indice di copertura - l'indice di copertura non deve superare il 40% della superficie fondiaria;
- b) distanza dal ciglio strada - la distanza minima dal ciglio strada non può essere inferiore a m. 10,00;
- c) distanza minima tra fabbricati - non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt 10,00;
- d) altezza max - mt 7,50 fatti salvi i volumi tecnici;
- e) distanza dal confine - la distanza minima dal confine non può essere inferiore a metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di mt 5,00;
- f) tipologia edilizia - edifici isolati a blocco o a schiera".

Al 4° comma la frase "nelle zona D1/2" va sostituita con "nella zona D".

Al 6° comma va stralciata la parola "industriali" e la dizione "Ufficio Sanitario Comunale" va sostituita con "Responsabile SIP dell'U.S.L." e analogamente ai commi successivi.

All'8° comma "zone D1/2" va sostituita con "zona D".

Gli artt. 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 vanno stralciati.

ART. 7 il primo comma è stralciato.

Il 2° comma va così sostituito: "l'edificazione nella zona agricola è normata dalle prescrizioni dettate dalla L.R. 5.3.1985 n. 24, per le sottozone E1), in attesa dell'eventuale adozione di apposita variante.

ART. 7.01 e ART. 7.03 sono stralciati in attesa di apposita variante.

ART. 7.04 dopo la dizione "annessi rustici" va stralciata la frase "allevamento zootecnici industriali ed altri insediamenti produttivi agricoli".

ART. 8 è stralciato in toto;

Gli ARTT. da 8.05 sino a 8.11 compreso sono stralciati;

ART. 9 è stralciato il secondo comma;

ART. 12 è stralciato;

ART. 15 è stralciato;

ART. 16 "Aree con vincolo ambientale paesaggistico" va stralciato e sostituito con il seguente: "ART. 16 Aree soggette alla normativa di salvaguardia aree di massima tutela del P.T.R.C. valgono le norme di salvaguardia del P.T.R.C.

ART. 17 Aree con vincolo idrogeologico va così integrato: "in tali aree l'edificazione consentita dal P.R.G. è subordinata al preventivo nulla-osta dell'Ispettorato Forestale.

Bruno Casari

Valgono le norme del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce con particolare riguardo al punto 9 sulla stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo".

ART. 18 al primo comma la frase "interventi di restauro o di risanamento del Piano Particolareggiato Esecutivo o Piano di Recupero" va sostituito con "gli interventi di cui agli allegati elaborati: zone significative Z.T.O. A o da interventi mediante Piano di Recupero".

ARTT. 19 e 20 vanno stralciati;

H) TABELLE SPECIFICHE Z.T.O. A-B-C1-C2-D, con le seguenti modifiche:

Tabella n. 7 al punto 1 "D2" va sostituito con "D".

Tabella n. 14 l'elaborato viene mantenuto, anche per la parte non rispondente alla grafia, in previsione di una eventuale variante.

Al punto 16 altezze max edifici va inserito dopo mt la cifra "9.00".

Al punto 17 altezza min. edifici va inserito dopo mt la cifra "6.00".

Ai punti 18 e 19 vanno stralciate dopo mt rispettivamente le cifre "9.00" e "6.00".

Al punto 27 Note va aggiunta la frase: E' ammessa soltanto la costruzione in allineamento in presenza di fronti precostituiti, conseguenziale all'esistente.

I) DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE EDILIZIE E DEI MODI DI INTERVENTO Z.T.O. A, con le seguenti modifiche:

Articolo intitolato "Definizione delle categorie edilizie e dei modi di intervento ammessi nei Centro Storici".

Il 3° comma va così modificato: "i modi d'interventi assegnati possono essere modificati mediante strumento urbanistico attuativo, qualora si dimostrino situazioni di degrado igienico, sanitario, statico opportunamente documentati o qualora si manifesti l'esigenza di qualificare l'organizzazione urbana e l'assetto edilizio esistente, mediante un progetto unitario che si inserisca correttamente nel contesto urbanistico ambientale esistente; qualora esistessero edifici di particolare pregio ambientale questi devono essere consentiti e integrati all'interno del piano attuativo proposto".

Nelle categorie A, C e G rispettivamente al modo d'intervento A/2; C/2 e G/2 la frase "secondo le indicazioni delle schede" va sostituita con "secondo le indicazioni degli interventi ammessi contenuti nelle tavole 13.3.2.1 e 13.3.2.2".

Nella categoria I al primo punto dopo la definizione "Edifici di antica origine...(baite e malghe)" va aggiunta la frase "individuati mediante cerchiatura nella tavola 13.1.1 P.R.G. Intero Territorio Comunale".

Alla fine del Modo d'intervento I/1 va inserita la frase "Va rispettato l'assetto e la tipologia originaria".

Articolo intitolato "Normativa", al 17° comma va stralciata l'ultima frase "E' preventivamente vietato ogni altro tipo di rivestimento o il calce-

struzzo a vista".

All'ultimo comma va aggiunta alla fine la frase: "La Commissione Edilizia potrà inoltre derogare degli indirizzi sopraesposti, qualora la progettazione assume caratteri e contenuti di qualità sia sotto l'aspetto compositivo e architettonico dei manufatti, sia sotto il profilo del corretto inserimento nel contesto ambientale circostante".

L) REGOLAMENTO EDILIZIO, con le seguenti modifiche:

- ART. 4: punto 2 è stralciato "fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 5-6";  
punto 2 lettera a) è stralciata;  
punto 6 è stralciato;
- ART. 5: punto 2 è stralciato "salvo quanto previsto nel successivo art. 6";  
punto 2 lettera b) è stralciato "finalizzati al recupero abitativo di edifici preesistenti";  
punto 2 alla fine è stralciato tutto l'ultimo comma "gli interventi descritti...concessione";
- ART. 8: II° comma è stralciato "o di Giunta Comunale";
- ART. 24: I° comma è stralciato "di giorni 60 nel caso di autorizzazione, e di giorni 90 per le concessioni" e sostituito con "di cui all'art. 79 della L.R. 61/85 e successive modifiche";
- ART. 27: è stralciato;
- ART. 62: punto a) "70 cm" è sostituito con "50";  
punto a) è stralciato "per le siepi si fa riferimento alle norme del Consiglio Comunale";
- ART. 65: IV° comma è stralciato;
- ART. 86: punto b) è stralciato "per alloggi preesistenti o loro ampliamenti per i quali anche in caso di svuotamento" e sostituito con "per gli alloggi esistenti per i quali";  
punto c) è stralciato da "sono ammesse altezze fino ad un minimo di ml 2,20..." fino a "...o superiore a ml 2,70";  
II° comma è stralciato "piani terra" e sostituito con "locali";
- ART. 88: "m 2,25" è sostituito con "m 2,70" e "m 1,30" con "m 1,60";
- ART. 94: ultimo comma è aggiunto "previo parere favorevole delle autorità competenti in materia";
- ART. 127: punti 1-2-3 e ultimo comma sono stralciati;  
I° comma dopo "P.R.G." è aggiunto "nei limiti e con la procedura previsti dall'art. 80 della L.R. 61/85".

Per le osservazioni vale quanto stabilito nelle considerazioni del presente parere.

Vanno vistati n. 10 elaborati.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO

f.to Maria Rosa Fabris

Bruno Casari

IL PRESIDENTE

f.to Camillo Cimenti

Franco Posocco

**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE**

« Sezione Urbanistica »

Per estratto conforme all'originale

consta di n. \_\_\_\_\_ fogli

Venezia, li 30 GIU. 1989

IL SEGRETARIO

Bruno Casari

30 GIU. 1989